

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » OSSERVATORIO 06/2004

OSSERVATORIO 06/2004

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Incompatibilità cariche

1. Oltre che con quella di presidente di giunta regionale e di assessore regionale, la carica di membro del parlamento europeo è incompatibile con:

- consigliere regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(art.6, c.1, legge 24 gennaio 1979, n.18, nel testo modificato dall'art.1, c.1, legge 8 aprile 2004, n.90).

1.1. Incompatibilità non si applica, per le elezioni del parlamento europeo dell'anno 2004, nei confronti dei presidenti di provincia e dei sindaci in carica alla data del 10 aprile 2004 che si trovano nelle seguenti condizioni:

- carica di presidente di provincia o di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ricoperta per il secondo mandato consecutivo;
- carica di membro del parlamento europeo ricoperta alla data del 10 aprile 2004.

(art.1, c.2, legge 8 aprile 2004, n.90).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Plusvalenze patrimoniali

1. Le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di patrimonio, inclusi i beni immobili, possono essere destinate anche per spese correnti aventi carattere non permanente, ossia debiti fuori bilancio e spese di funzionamento non ripetitive.

(art.3, c.28, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Le plusvalenze da considerare ai fini del precedente punto devono risultare dalla differenza tra l'entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell'acquisto, al netto degli ammortamenti.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

1.2. Non partecipano al calcolo delle plusvalenze le quote di ammortamento considerate solo nel conto economico senza che vi sia stato accantonamento delle quote medesime con l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione e la confluenza dello stesso nell'avanzo di amministrazione.

2. Le entrate derivanti da plusvalenze patrimoniali sono strettamente correlate alle dismissioni dei beni e, pertanto, in contabilità finanziaria devono essere considerate a tutti gli effetti entrate del titolo IV.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

2.1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario per il patto di stabilità interno, l'importo delle plusvalenze non ha alcun effetto in entrata, in quanto gli accertamenti e le riscossioni da dismissioni del patrimonio devono essere integralmente portate in detrazione.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Le verifiche

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.
(art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2003 sono stati definiti con decreto del ministero dell'economia e finanze 24 giugno 2003. (in G.U. n.158 del 10 luglio 2003), quelli per l'anno 2004 saranno definiti con nuovo D.M. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, non deve essere trasmessa alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale 2004.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

1.2. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.29, c.17).

1.3. Le informazioni annuali 2003 trasmesse entro il mese di gennaio 2004 sulla base dei dati di pre-consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio 2003 e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2003, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

2. Tutti gli enti locali obbligati al rispetto del patto di stabilità interno devono predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione del saldo finanziario, solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale, da comunicare al ministero dell'economia e finanze.
(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. E.2., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

2.1. La previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

2.2. Il termine di legge per la predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa fissato al 29 febbraio 2004 è, rinviato al 31 maggio 2004, in coincidenza con il termine di deliberazione del bilancio, salvo deliberazione anticipata.
(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 aprile 2004, n. F.L. 9).

2.3. Dopo la valutazione di coerenza del collegio dei revisori, gli obiettivi trimestrali e quello annuale, redatti su modello allegato alla circolare, devono essere comunicati dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 30 giugno 2004, salvo anticipata deliberazione del bilancio.

2.4. Nel corso dell'esercizio, gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza da parte del collegio dei revisori, devono essere ritrasmessi come al punto precedente.

2.5. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).

3. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento.
(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.

3.2. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, il collegio dei revisori deve darne comunicazione, via e.mail, al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.
(lett. E.2.3., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

4. Il collegio dei revisori, inoltre, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, verifica il rispetto degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno.
(art.29, c.16, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. La comunicazione deve contenere esclusivamente i dati riassuntivi, saldo programmatico e

risultato finale, relativi all'obiettivo di competenza o di cassa non raggiunto.
(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 aprile 2004, n. F.L. 9).

4.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte del collegio dei revisori, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

4.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

4.4. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.29, c.17).

BILANCIO DI PREVISIONE

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati.
(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Con D.M. 19 febbraio 2004 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2004.
(in suppl. ord. n.40 alla G.U. n.59 dell'11 marzo 2004).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell' ufficio territoriale di governo competente per territorio, già fissato al 29 maggio 2004, è rinviato al 21 giugno 2004.
(D.M. 2 aprile 2004, in G.U. n.92 del 20 aprile 2004).

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Sono state ripartite le risorse 2004, pari a 12.175.294,00 euro, destinate ai comuni quale rimborso degli oneri sostenuti per la rimozione dei rifiuti solidi urbani prodotti nelle scuole pubbliche statali. (circolare M.I.U.R. 1 aprile 2004, n. D.G.O.S.T./573)

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con D.M. 22 aprile 2004 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione dei contribuenti relativa agli immobili acquistati ed a quelli per i quali si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto passivo del tributo. (in G.U. n.101 del 30 aprile 2004).

Proventi delle concessione edilizie

1. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, non avrà più effetti l'abrogato art.12 della legge 28 gennaio 1977, n.10. (art.136, c.2, lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).

1.1. La disposizione abrogata disponeva il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni e delle sanzioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione della aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

... spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1.2. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni in materia urbanistica possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, senza alcun limite percentuale.

(art. 49, c. 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.3. Per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l'accertamento è effettuato sulla base degli introiti effettivi.

(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n.2, punto 20, approvato l'8 gennaio 2004).

1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

MUTUI

Debiti fuori bilancio

1. Il ricorso ad indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento.

(art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).

1.1. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione di mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001.

(art.41, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Con circolare Cassa dd.pp. 27 maggio 2003, n.1251, sono stati forniti chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento.

(in G.U. n.127 del 4 giugno 2003).

2.1. Con comunicato Cassa dd.pp. 18 giugno 2003 sono state apportate integrazioni ai fini dell'istruttoria dell'adesione e dell'erogazione dei finanziamenti.

(in G.U. n.144 del 24 giugno 2003).

3. Con comunicato Cassa dd.pp. 8 aprile 2004 sono state ridefinite alcune problematiche applicative

(in G.U. n.83 del 16 aprile 2004).

3.1 I debiti fuori bilancio di parte corrente maturati fino al 7 novembre 2001 e quindi finanziabili

3.1. Le spese correnti emesse da parte corrente maturata fino al 7 novembre 2001 e, quindi, finanziabili con mutuo sono quelli che alla predetta data presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni rilevabili dalla data dell'atto da cui deriva il debito:

- data di deposito della sentenza;
- data di emissione della parcella;
- data di emissione della fattura;
- data di approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto dell'azienda o consorzio;
- data di altro atto.

3.2. Sono, altresì, finanziabili con mutuo gli interessi e la rivalutazione monetaria per la quota calcolabile fino al 7 novembre 2001, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, qualora riconoscibili e riconosciuti come debito a norma di legge.

3.3. Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, è ammissibile a finanziamento l'importo indicato nel provvedimento conclusivo dell'esproprio, indennità ovvero risarcimento danni, a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle misure, relativamente a questi ultimi, seguenti:

- fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze adottati o depositati a tale data;
- fino alla data di deposito, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
- fino alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001.

3.4. Le spese correnti liquidate da sentenza esecutiva di primo grado depositata fino al 7 novembre 2001 sono ammesse a finanziamento a prescindere dal maggior importo eventualmente risultante da successiva sentenza di grado superiore o dall'atto transattivo.

3.5. Sono, altresì, finanziabili le parcelle professionali emesse fino al 7 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, depositato a decorrere dall'8 novembre 2001.

3.6. In tutti i casi di finanziamento di spese di natura corrente, la documentazione istruttoria del mutuo, per l'adesione, deve essere integrata da specifica attestazione con analitico sviluppo del calcolo.

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 28 aprile 2004 è stato variato in aumento e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,80% se di durata fino a 10 anni
- 4,25% se di durata fino a 15 anni
- 4,55% se di durata fino a 20 anni
- 4,75% se di durata fino a 25 anni
- 4,85% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.86 del 13 aprile 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi

b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.

c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;

d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area;

è, pertanto, determinato come segue:

- 3,65%, se di durata fino a 10 anni;
- 4,10%, se di durata fino a 15 anni;
- 4,40%, se di durata fino a 20 anni;
- 4,60%, se di durata fino a 25 anni;
- 4,70%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,85%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,90%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 3,95%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,35%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,40%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,45%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,65%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,70%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,80%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%

- 4,90%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,95%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,05%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,00%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,10%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

Certificazione

1. Con D.M. 12 febbraio 2004 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2003, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti.
(in G.U. n.93 del 21 aprile 2004).

1.1. La certificazione deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine precedente del 31 marzo 2004

PERICORIO DEL 31 MARZO 2004.

SERVIZI PUBBLICI

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 25 febbraio 2004 è stata erogata la somma di 30 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario, anno 2003, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.
(in G.U. n.88 dell'15 aprile 2004).

2. Con D.M. 25 febbraio 2004 è stata impegnata ed erogata la somma di 40 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario, anno 2004, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.
(in G.U. n.88 del 15 aprile 2004).

Customer satisfaction

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 24 marzo 2004, sono fornite indicazioni per promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità dei servizi percepita dai cittadini.
(in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

Documenti di interesse culturale

1. Gli enti locali sono tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del ministero della giustizia, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
(art.6, legge 15 aprile 2004, n.106).

LAVORI PUBBLICI

Esecutori di lavori pubblici

1. Con D.P.R. 10 marzo 2004, n.93, sono state apportate modificazioni al regolamento istitutivo del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici.
(in G.U. n.86 del 12 aprile 2004)

(in G.U. n.88 del 15 aprile 2004).

Tasso di interesse di mora

1. La misura del tasso di interesse di mora da applicare, ai sensi dell'art.30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, che nell'anno 2003 è stato del 7,375%, per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2004, è fissato al 7,125%.

(D. M.12 marzo 2004, in G.U. n.88 del 15 aprile 2004).

Piste ciclabili

1. I comuni e le province presentano alle regioni progetti per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai fini della redazione di piani finanziati dal Ministero dei trasporti.

(artt. 2/6, legge 19 ottobre 1998, n. 366).

1.1. L'approvazione dei progetti da parte dei comuni costituisce variante agli strumenti urbanistici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

1.2. Il finanziamento previsto è, rispettivamente, di 113.411.000, 10.829.000 e 500.000 euro per gli anni 2002, 2003, 2004.

1.3. I finanziamenti sono integrati di 2.000.000 di euro quindicennali, quale concorso dello Stato per l'ammortamento di mutui.

(art.8, legge 1 agosto 2002, n.166).

1.4. Con D.M. 31 dicembre 2003 è stata approvata la ripartizione tra le regioni della quota del fondo di 2 milioni di euro relativa al limite d'impegno quindicennale.

(in G.U. n.100 del 23 aprile 2004).

1.5. I contributi statali trasferiti alle regioni, saranno da queste poi destinate alle province e ai comuni, sulla base dei piani di interventi concernenti la mobilità ciclistica.

Fondo di rotazione per interventi ambientali

1. Con D.M. 14 ottobre 2003 sono disciplinate le modalità di accesso e di funzionamento del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.

(in G.U. n.99 del 28 aprile 2004).

1.1. Possono beneficiare dei finanziamenti sul fondo gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto di danno ambientale, per gli interventi di disinquinamento, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

CONTRATTI E APPALTI

Contratti misti

1. Con circolare ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003, n.2316, nelle more di modifica normativa per adeguare alle norme comunitarie quelle nazionali, sono state fornite indicazioni alle amministrazioni aggiudicanti in materia di contratti misti, da applicare negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione di servizi e/o una fornitura di beni.

(in G.U. n.79 del 3 aprile 2004).

PUBBLICO IMPIEGO

Contratto collettivo di lavoro

1. 'E pubblicato in G.U. il Ccnl del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

(in suppl. ord. n.59 alla G.U. n.81 del 6 aprile 2004).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 marzo 2004, n.7, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2003 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2003 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2003 della spesa di personale sono fissati dal 5 aprile al 31 maggio 2004.

1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2003 sono fissati dal 1° giugno al 31 luglio 2004.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. In tutte le province e gli 850 comuni facenti parte del campione di indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre 2004 e gennaio 2005, successivi ad ogni trimestre. Per le 356 comunità montane saranno fornite successivamente apposite istruzioni.

Lavori socialmente utili

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro e per il solo anno 2004, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno un quinquennio di comuni con meno di 50.000 abitanti. (art.3, c.82, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Con D.M. 31 marzo 2004 sono stabiliti i criteri relativi all'assegnazione delle risorse. (in G.U. n.89 del 16 aprile 2004).

1.2. Ai fini dell'ammissione ai contributi, i comuni devono presentare, entro il 16 maggio 2004, apposita domanda al ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Aspettative e permessi

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. (art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. Le informazioni relative all'anno 2003 devono essere fornite, su supporto magnetico, entro e non oltre il 31 maggio 2004. (circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2, in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

1.2. Il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e segnalata agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Benessere organizzativo

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 24 marzo 2004, nel contesto delle politiche di gestione delle risorse umane, sono fornite motivazioni, indicazioni e strumenti per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo. (in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rateizzazione debiti contributivi Inpdap

1. La rateizzazione dei debiti contributivi nel limite massimo di 60 mensilità, su domanda dell'ente debitore alla sede provinciale Inpdap competente per territorio che rappresenti le ragioni del mancato o ritardato pagamento, può essere concessa con provvedimento dell'ente previdenziale. (nota operativa Inpdap, 7 aprile 2004, n.11).

1 LUGLIO

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. (art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Diritto di notifica (1)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° semestre 2003, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 14 marzo 2000).

Assunzione di personale

- Applicazione, in via provvisoria, delle disposizioni sui criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte per l'anno 2003 del D.P.C.M. 12 settembre 2003, nel caso di mancata adozione del provvedimento per l'anno 2004 entro il 30 giugno 2004. (art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

8 LUGLIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 settembre, se inviati su supporto cartaceo.
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

18 LUGLIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 settembre, se inviati su supporto cartaceo.
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

20 LUGLIO

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del

tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2004. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelievi delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso.

(artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

30 LUGLIO

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica o via telefax, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2004.

(art.29, c.13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 giugno 2004 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 60.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.

(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. E. 2.3., circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

31 LUGLIO

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno.

(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

- Versamento (2) della quota di spettanza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei

segretari comunali e provinciali dei diritti di segreteria, anno 2004, trimestre 2°, sul c/c bancario n.300059 presso l'Istituto Bancario San Paolo.
(deliberazione Agenzia n.12/2 – 1998).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine ultimo per la trasmissione on-line della relazione sulla gestione 2003 del personale.
(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 marzo 2004, n.7).

- Termine per la trasmissione, da parte delle province e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 2° trimestre 2004.
(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 marzo 2004, n.7).

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2003, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004.
(D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004.
(D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinati dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2003, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004.
(D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004.
(D.M. 31 luglio 2000).

Forniture pubbliche

- Termine per la trasmissione alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le

politiche comunitarie, dei prospetti statistici riguardanti i contratti per l'affidamento di pubbliche forniture di beni di valore superiore a 200.000 euro, stipulati nell'anno 2003.

(art.21 ter, D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358, aggiunto dall'art.19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.402).

Sanatoria edilizia

- (Termine ultimo) Presentazione delle domande di definizione degli illeciti edilizi, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessionari. (art.32, c.32 e 35, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n.326).

Diritti e oneri sanatoria edilizia (3)

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti ed oneri previsti per il rilascio di titoli abilitativi edilizi dovuti per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia. (art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

(1) Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza semestrale

(2) Se di importo inferiore a 25,82 euro

(3) Termine stimato, in funzione della scadenza per la presentazione delle istanze di sanatoria